

Comune di Gualdo Cattaneo

Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE DA
PARTE DI DIPENDENTI
PUBBLICI NELL'AMBITO DI
OPERE/LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

(art. 45 del decreto legislativo 36/2023)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 09.09.2025

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	5
Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	5
Art. 2 - Destinatari.....	6
Art. 3 - Gruppo di Lavoro.....	7
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo.....	8
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	8
Art. 6 - Quota del 20 per cento.....	9
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI	10
Art. 7 - Graduazione della misura incentivante	10
Art. 8 - Disciplina delle varianti.....	10
Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	11
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	12
Art. 10 - Graduazione della misura incentivante	12
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	12
CAPO IV - NORME COMUNI	14
Art. 12 - Principi in materia di valutazione.....	14
Art. 13 - Attività articolate e singole.....	15

Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività	15
Art. 15 - Attività del personale dirigenziale	16
Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	16
Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo	17

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui è contemplato l'obbligo di nominare il direttore dell'esecuzione quale soggetto diverso dal RUP ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del codice.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b. alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative

all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

5. Negli affidamenti di contratti in cui una parte delle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice sono svolte da professionisti esterni, la quota di incentivi prevista per quelle attività non verrà erogata al personale comunale, ma confluirà nel "Fondo innovazione" di cui all'art.45 comma 5 del Codice.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del procedimento - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;

- coordinamento dei flussi informativi;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di Lavoro

4. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del codice, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico (lavoro, servizio o fornitura) da realizzare mediante un contratto, nella fase di approvazione della programmazione triennale per le opere/forniture e servizi da parte del Consiglio Comunale nelle apposite schede ministeriali viene individuato e quindi nominato il Responsabile unico del progetto (RUP). Qualora non risulti già individuati con altri provvedimenti (decreto sindacale), negli altri interventi non inseriti nella programmazione, in quanto inferiori alle soglie previste, la Giunta comunale, provvede alla nomina del Responsabile unico del progetto (RUP) nell'atto di approvazione del progetto.
5. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" (GDL) destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. La formale e preliminare adozione di tale provvedimento costituisce condizione imprescindibile per la successiva liquidazione dell'incentivo ad eccezione delle ipotesi in cui tutte le attività siano svolte dal RUP.
6. La predetta determina di costituzione del GDL deve essere trasmessa al Segretario generale ed agli uffici competenti per la gestione economica e giuridica del personale.
7. Nel gruppo di lavoro può essere inserito personale tecnico e/o amministrativo di strutture organizzative diverse; in tali casi, il RUP costituisce il gruppo di lavoro di concerto con il Responsabile della struttura interessata.
8. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

9. Al fine di valorizzare la professionalità del personale, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
10. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
11. Il personale indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
12. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
13. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
14. Il mancato avvio dei lavori o del servizio e la mancata acquisizione della fornitura non precludono l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, purché vi sia stata almeno l'approvazione del bando o, nelle procedure negoziate, della lettera invito e sia stata completata la fase progettuale con l'approvazione del progetto.
15. Qualora una prima procedura di affidamento vada deserta o per qualunque ragione non venga completata e si decida di avviare una seconda procedura, per quest'ultima l'incentivo non viene riconosciuto, limitatamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla redazione degli elaborati progettuali ed alla predisposizione dei documenti di gara.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori di importo inferiore a 10.000,00 euro;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, e, per quelli di importo superiore, qualora non sia stato nominato il direttore dell'esecuzione;
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra-incentivazione.

Art. 6 - Incentivi funzioni tecniche per attività CUC

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata, dal regolamento per la Corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino e a quanto previsto per le singole attività all'art.10 del presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

2. La quota di incentivo previsto per la CUC. è attribuito al personale interno nel caso la procedura di gara non sia stata delegata ed effettuata dalla CUC stessa.

Art. 6 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 7 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere (applicazione a scaglioni)	
da € 10.001 ad € 2.000.000,00	percentuale del 2%
da € 2.000.001,00 fino a € 5.538.001 (soglia di rilevanza europea)	percentuale del 1,8%
importo superiore a € 5.538.001 (soglia di rilevanza europea)	percentuale del 1,6 %

Art. 8 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice. L'incentivo non può essere riconosciuto per i lavori aggiuntivi approvati in base a varianti finanziate tramite i ribassi conseguiti in sede di gara.
2. L'incentivazione si applica anche alle varianti in corso d'opera nei CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE approvate ai sensi dell'articolo 120, comma 1 del Codice, a condizione che comportino l'esecuzione di servizi e/o forniture aggiuntivi rispetto al contratto originario. L'incentivo non può essere riconosciuto per i servizi e le forniture aggiuntivi approvati in base a varianti finanziate tramite i ribassi conseguiti in sede di gara.

3. In caso di varianti in corso d'opera, l'incentivo si calcola sull'importo effettivo della variante, come risultante dai documenti contrattuali sottoscritti applicando la medesima percentuale stabilita per il progetto originario. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

4. L'incentivo non può essere in nessun caso riconosciuto per lavori, servizi e forniture conseguenti all'approvazione di varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, suscettibili di pregiudicare in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o di vanificare le esigenze al cui soddisfacimento era preordinata la fornitura o il servizio.

Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	25 %
Programmazione della spesa per investimenti (Responsabile Piano triennale OO.PP.)	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	8%
Predisposizione dei documenti di gara	5%

Predisposizione dei documenti di gara (CUC)	5%
Direzione dei lavori	10%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
Collaudo tecnico-amministrativo/Statico/ Regolare esecuzione	4%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
4. Per i contratti di CONCESSIONE aventi ad oggetto la realizzazione di lavori per un ammontare superiore ad € 40.000,00, l'importo della somma destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche è pari all'1,25% del valore della concessione. Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto d'IVA, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei lavori oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. da aggiungere L'incentivo verrà liquidato con scadenza annuale per le annualità della concessione previste dal contratto, previa relazione e verifica regolare esecuzione.
5. In caso di accordo quadro per il calcolo dell'incentivo, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo, ma solo l'importo dei servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che i relativi incentivi devono essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.
6. In caso di realizzazione di lavori pubblici mediante appalto integrato, l'incentivo non spetta in relazione alle attività correlate alla

redazione del progetto esecutivo ed a quelle afferenti al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

7. In ogni caso, ai sensi dell'art.45 comma 5 del codice, le risorse derivanti da quote di incentivo non corrisposte, in quanto relative a prestazioni non svolte dal personale comunale, incrementano le risorse di cui all'art.6.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 10 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture <i>(applicazione a scaglioni)</i>	
Importo Affidamento	Percentuale max
Fino ad Euro 20.000	1,6%
da € 20.000 alla soglia di rilevanza europea (€ 221.000)	2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea fino a € 500.000,00	1,8 %
Da € 501.000,00 fino ad € 1.000.000,00	1,6 %
Da € 1.001.000,00	1,4%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Dec da parte del Rup, per gli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore ad € 500.000,00, e dalla **Giunta Comunale per gli affidamenti di particolare importanza di importo inferiore ad € 500.000,00**; il direttore dell'esecuzione deve essere soggetto diverso dal RUP ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del codice.

3. Per i contratti di CONCESSIONE aventi ad oggetto l'erogazione di servizi, l'importo della somma destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche varia secondo gli importi:
- Da € 20.000,00 ad € 500.000,00 2%
 - Da € 500.001,00 ad € 1.000.000 1,5%
 - Da € 1.000.001,00 ad € 5.000.000 1%
4. Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto d'IVA, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi. Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
5. L'incentivo verrà liquidato con scadenza annuale per le annualità della concessione previste dal contratto, previa relazione e verifica regolare esecuzione
6. In caso di accordo quadro per il calcolo dell'incentivo, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo, ma solo l'importo dei servizi e forniture effettivamente ordinati, con la conseguenza che i relativi incentivi devono essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo.

***Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo
all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	25%
Programmazione della spesa per investimenti (Responsabile del piano triennale forniture e servizi)	5%

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del progetto (livello unico)	15%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Predisposizione dei documenti di gara (CUC)	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	25%
Collaudo tecnico-amministrativo	3%
Regolare esecuzione	3%
Verifica di conformità	4%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 12 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 17.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 13 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 5% sulla percentuale minore:
 - svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
 - espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
 - effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 15 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di affidamento ed esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi da aggiungere rispetto ai termini stabiliti nell'allegato I.3 del Codice (Termini delle procedure di appalto e di concessione) o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata al comma 5.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente

a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti relativi a servizi e forniture si verificano ritardi rispetto ai termini stabiliti nell'allegato I.3 del Codice (Termini delle procedure di appalto e di concessione) o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività

svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Nello specifico il RUP deve attestare nella scheda/relazione di liquidazione quanto segue:

- a) coerenza dell'affidamento con la programmazione preventiva
 - b) l'attività svolta dal personale incaricato per ciascuna attività/funzione;
 - c) l'assenza di violazioni degli obblighi di condotta da parte dei dipendenti;
 - d) l'eventuale percentuale di abbattimento dell'incentivo destinato ai dipendenti, in relazione a prestazioni svolte da professionisti esterni o dalla CUC;
 - e) il rispetto dei tempi programmati (secondo quanto previsto dall'Allegato I.3 del Codice, nonché secondo quanto previsto nei documenti di gara/capitolato) e dei costi previsti nei progetti approvati, oppure, ove siano rilevati ritardi e/o aumento dei costi, la quantificazione delle somme da decurtare;
 - f) le annualità a cui l'incentivo si riferisce.
 - g) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
2. La mancanza o l'incompletezza delle attestazioni di cui al comma precedente comporta l'impossibilità di procedere al pagamento degli incentivi.
 3. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, solo al verificarsi della conclusione dell'attività; nello specifico la materiale erogazione potrà avvenire solo al verificarsi del presupposto dell'espletamento della procedura per la scelta del contraente per le attività che vanno dalla programmazione alla aggiudicazione e del presupposto del collaudo/certificato di regolare esecuzione per tutte le attività necessarie per l'esecuzione.
 4. Qualora il Responsabile del Servizio sia destinatario di quote di incentivo la liquidazione deve essere disposta da altra figura individuata dall'ente con specifico atto, o in assenza di questa dal Segretario Comunale.

5. La presente disciplina si applica alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1 luglio 2023 data di entrata in vigore del D.Lgs 36/2023;
6. Dall'entrata in vigore della presente disciplina è abrogata la precedente approvata con D.G.C. n. 65 del 18/04/2019.